



COMUNE DI VILLASIMIUS

PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

==.==.==.==.==.

N. 040

OGGETTO: Rinnovo affidamento alla soc. in house gestione dei parcheggi a pagamento - stagione estiva 2010.

=====

L'anno *DUEMILADIECI* il giorno *VENTICINQUE* del mese di *MARZO* ore *16,30* in Villasimius nella Sede Comunale si è adunata la Giunta Municipale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sig. Sanna Salvatore

Sono presenti i Sigg. Assessori:

Assenti i signori

PUSCEDDU GIANFRANCO
CAREDDA MARIO MARIA
FRAU ENRICO

GAGLIARDO GIUSEPPE

Assiste il Segretario *Dott. Michele Lavra.*

..*.*.*.*.*.*

Il Presidente assume la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI VILLASIMIUS

Provincia di Cagliari

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Piazza Gramsci 9 - 09049 Villasimius poliziamunicipale@comunevillasimius.it Tel. 070.7930206/223 - Fax. 070.790322

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: rinnovo affidamento alla soc. in house gestione dei parcheggi a pagamento - stagione estiva 2010.

*** ** ***

PREMESSO

- Che in data 15 marzo 2010 è stato avviato un confronto tra amministrazione comunale, parte politica e responsabili di settore, e amministratore della società in house, nel quale si è discusso delle problematiche connesse all'affidamento del servizio dei parcheggi a pagamento, alla luce delle ultime novità normative;
- Preso atto che l'approfondimento delle varie tematiche ha conseguito l'unanimità dei presenti circa la decisione di rinnovare l'affidamento del servizio in argomento alla suddetta società;
- Considerato che sussistono tutti i presupposti sanciti dalla legge e dalla giurisprudenza per il legittimo affidamento in *house providing*, trattandosi di società costituita per l'esercizio di servizi comunali sottoposta a direzione e controllo dell'Ente;
- Dato atto che la società svolge per conto dell'Ente, quale attività prevalente e preminente il servizio di trasporto alunni e stagionalmente il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, limitatamente alla gestione dei servizi igienici di spiaggia e posizionamento transenne per la z.t.l., privi di rilevanza economica;
- Vista la relazione economica da cui si rileva che il servizio non appare in grado di incidere in misura apprezzabile sulle condizioni concorrenziali del mercato, in ragione del servizio e delle attività supplementari richieste e rese, sia sotto il profilo quantitativo che per le modalità imposte dall'Ente;
- Considerato che si intende rinnovare il contratto di servizio stipulato con la società, alle medesime condizioni pattuite, salvo la facoltà dell'Ente di stabilire modalità e investimenti gestionali nell'ambito dei propri poteri di controllo e direzione;
- Visto l'art.7/1° co. lett.f) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 nr.285 N.C.D.S., che assegna alla Giunta comunale la facoltà di stabilire con delibera aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una tariffa;

PROPONE

- Di rinnovare alla soc. in house “Villasimius s.r.l. – società unipersonale”, interamente partecipata dal Comune di Villasimius, l’affidamento della gestione dei parcheggi a pagamento per 2 anni (dal 2010 al 2011) e dei servizi igienici in spiaggia, nonché il servizio di posizionamento delle transenne delimitanti la zona a traffico limitato, in attuazione del combinato disposto di cui agli artt.113 del D.L.v. nr.267/2000 s.m.i. e nr.2/1° dello statuto della predetta società;
- Di approvare l’allegato schema di contratto di servizio;
- L’istituzione, nel periodo ricompreso dal 15 giugno al 15 settembre 2010, dei parcheggi a pagamento da individuare nelle sotto elencate località e con le relative tariffe, con orario di esercizio dalle ore **09.00** alle ore **13.00 (mattino)** e dalle ore **17.00** alle ore **20.00 (pomeriggio)** nel centro urbano, mentre nelle località costiere si osserverà il seguente orario **08.00-20.00**:
 1. nelle Vie **Del Mare-Umberto** (ad eccezione del tratto compreso tra il civico 122 e la Via Del parco) **Bixio-Roma-V.Emanuele-Marconi**), nelle aree parcheggio di **Rokkaria**, in piazza **Cap.Gatta** la tariffa di **€0,50/ora**;
 2. A Rokkaria sarà prevista la possibilità, per i lavoratori impiegati nelle varie attività ricadenti nel centro urbano di Villasimius, di stipulare *appositi abbonamenti mensili* al costo di €30,00;
 3. nelle località costiere **Timi Ama-Su Stangioni e Simius** si prevede la tariffa di **€ 3,00** per la mezza giornata (08-14 oppure 14-20) e di **€ 5,00** per tutto il giorno;
 4. in particolare, nella località **Su Stangioni (Tanka)** si ripropone l’esenzione del pagamento ai residenti di Villasimius, per il cui accesso gratuito basterà esibire la carta d’identità dell’intestatario della carta di circolazione del veicolo;
 5. nella località **Timi Ama** saranno confermati nr.20 posti auto esenti dal pagamento ;
 6. di estendere l’orario di esercizio fino alle ore 24.00 alle sole località Piazza Gatta e Rokkaria;
 7. di introdurre, nella nuova fornitura dei tagliandi, per le zone a mare, l’obbligo di indicare la targa del veicolo;
 8. di riservare l’accesso all’area in loc.Simius denominata “Piccola Oasi” ai veicoli dei disabili nonché alle persone autorizzate (operatori turistici, residenti, gestori pubblici esercizi, ect);
- Di escludere la custodia;
- Riconfermare il servizio col sistema del “gratta e sosta” valevole per l’arco temporale di validità da usufruire su tutte le aree omogenee individuate nel centro urbano, introducendo, in aggiunta, i parcometri da destinare ad aree specifiche e all’uopo predisposte;
- La distribuzione dei tagliandi mediante apposito personale provvisto della qualifica di AUSILIARIO DEL TRAFFICO, nonché, eventualmente, presso esercizi convenzionati;
- Di rimandare alle condizioni applicate in precedenza quanto non previsto nella presente;
- Di destinare le strade del centro urbano contermini, l’area ex Esmas, nonché la strada sterrata in loc. Su Stangioni, ad area libera per parcheggio, nel rispetto delle previsioni normative di cui all’art.7/8° C.d.S.;

- Di incaricare il Comandante della Polizia Municipale dell'espletamento dei successivi adempimenti;

Previsione numero stalli di sosta (approssimativi)

VIA DEL MARE	32
VIA BIXIO	04
PARCHEGGIO VIA CAP. GATTA	52
VIA VITTORIO EMANUELE	15
VIA UMBERTO	100
VIA MARCONI	15
VIA ROMA	09
SIMIUS VIALE DELLE PALME	150
VIA PELLICO	05
ROKKARIA	116
TIMIAMA	150
SU STANGIONI (Tanka)	100
TOTALE	746

Villasimius, 16.03.2010

IL COMANDANTE
F.to Pier Luigi Casu

OGGETTO: Rinnovo affidamento alla soc. in house gestione dei parcheggi a pagamento - stagione estiva 2010.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'unita proposta di deliberazione del Settore Polizia Municipale di pari oggetto;
- Acquisiti sulla stessa i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 di regolarità tecnica e contabile:
 - o Responsabile settore Polizia Municipale: **Favorevole**
 - o Responsabile Servizio Finanziario: **Si attesta la non rilevanza contabile nel presente atto;**
- Con il consenso unanime dei presenti;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di affidamento in concessione alla Società in House "Villasimius s.r.l." della gestione dei parcheggi a pagamento per la stagione estiva 2010;
2. di demandare al Responsabile del Settore per i successivi e conseguenti adempimenti e per l'adozione degli atti di autonoma competenza;
3. dare atto che il controllo analogo previsto dall'art. 113 comma 5 del T.U. n. 267/2000 e dell'art. 10 dello Statuto della Società in House "Villasimius s.r.l." relativamente al contratto affidato è esercitato direttamente dal Responsabile del Settore Polizia Municipale e dagli altri Responsabili della Struttura organizzativa ognuno per quanto di rispettiva spettanza nelle funzioni e attività afferenti le proprie competenze. A questo fine i Responsabili verificheranno l'attività della Società richiedendo e acquisendo le relazioni contenenti tutti gli elementi di conoscenza necessari e prescritti

che l'Amministratore della Società deve presentare ai sensi del comma 2 del surrichiamato art. 10;
4. Copia della presente deliberazione è trasmessa a cura dell'Ufficio di Segreteria per opportuna conoscenza e norma a tutti i responsabili dei Settori dell'Ente per l'esecuzione e attuazione del controllo di rispettiva competenza;
5. di dichiarare con separata votazione unanime la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

PARCHEGGI A PAGAMENTO COMUNE DI VILLASIMIUS

AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ
VILLASIMIUS SRL.
NOTE SULLA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E
FINANZIARIA

MARZO 2010

INDICE

0. SCOPO	8
1. VALUTAZIONE ECONOMICA DEL SERVIZIO	9
1.1. CENNI SULL'IN HOUSE PROVIDING	9
1.2. L'ADERENZA DEL CASO IN ESAME	9
2. PROSPETTIVE DI GESTIONE.....	11
2.1. CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE.....	11
2.2. ANALISI PER COSTO OPPORTUNITÀ.....	12

0. SCOPO

Questo documento ha natura tattica e mira a tradurre in ambito operativo (l'effettiva gestione dei parcheggi a pagamento nel territorio del Comune di Villasimius da parte della società in house Villasimius srl) un'istanza politica.

Il Comune di Villasimius ha deciso di dotarsi di questo documento al fine di mostrare la convenienza economica e finanziaria dell'affidamento in house piuttosto che il mantenimento della gestione in proprio. Rientrando nella sfera pubblicistica (Villasimius srl ha capitale pubblico e il Comune di Villasimius è un Ente Pubblico), le valutazioni proposte in questa sede avranno sia valenza quantitativa (necessaria sia per una corretta gestione pubblica che per la redditività privata) che qualitativa (necessaria per la sfera pubblicistica, che richiede comunque una valutazione integrata da costi e benefici sociali delle scelte).

1. VALUTAZIONE ECONOMICA DEL SERVIZIO

1.1. CENNI SULL'IN HOUSE PROVIDING

L'articolo 113 comma 5 del decreto legislativo 267/2000, come sostituito dal d.l. 269/2003, elenca le possibilità di gestione dei servizi pubblici in forma esternalizzata. I casi in esame sono tre:

- l'affidamento in gara ad evidenza pubblica
- le società miste con procedura ad evidenza pubblica per la selezione del partner privato
- le società *in house providing* dotate di controllo analogo.

Gran parte della dottrina tende ad interpretare la società in *house providing* (o più semplicemente società in *house*) come una deroga al principio dell'evidenza pubblica. In quest'ottica, essendo la deroga un istituto eventuale e non strutturale, occorre definirne i confini. Essi sono reperibili nella giurisprudenza che deriva dalla Corte di Giustizia, con particolare riguardo alle sentenze che maggiormente hanno, negli ultimi anni, orientato le decisioni e la stessa giurisprudenza¹ successiva:

- sentenza 18.11.1999 C-107/98 "caso Teckal"
- sentenza 11.01.2005 "Stadt Halle"
- sentenza 13.10.2005 C-458/03 "Parking Brixen"
- sentenza 10.11.2005 C-29/04 "Modling".

In generale emergono tre principi fondamentali, che si configurano come elementi necessari per il regolare affidamento in house:

- il capitale sociale deve essere interamente pubblico
- la gestione deve essere caratterizzata da un controllo analogo a quello esercitato all'interno della pubblica amministrazione sui settori ed i servizi
- la quasi esclusività delle prestazioni, secondo cui la società in house deve realizzare la parte più importante dell'attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

1.2. L'ADERENZA DEL CASO IN ESAME

Appare opportuno ricordare che le sentenze della Corte di Giustizia di cui alla sezione precedente si riferiscono a casi in cui al giudice fu chiesto di esprimersi intorno a presunte violazioni delle norme comunitarie in materia di tutela della concorrenza, con particolare riguardo ai principi di non discriminazione, di libertà nelle prestazioni di servizi pubblici e di libera concorrenza (Tratt. CE artt. 12, 43, 49, 86). Nel caso in esame la previsione normativa più rilevante appare essere quella contenuta nell'articolo 86 comma 2 del Trattato CE, che sancisce l'obbligo di tutela della concorrenza per le imprese che esercitano servizi pubblici commerciali. Sull'interpretazione della lettera della norma per decenni la giurisprudenza è apparsa marginale, a causa dello scarso numero di casi da trattare. La riforma della Pubblica Amministrazione in molti Stati Membri e in particolare il decreto legislativo 267/2000 (Testo Unico degli EELL) hanno però provveduto a fornire materia giurisprudenziale, nel momento in cui hanno inserito forme di esternalizzazione di servizi che rispondono al contemporaneo requisito di essere economicamente rilevanti e di rivolgersi alla generalità dell'utenza. Ad oggi la proficua accumulazione della giurisprudenza e la generosa dottrina hanno contribuito a chiarire con sufficiente precisione il quadro della problematica. Gli elementi salienti utili al caso in esame appaiono due:

- il principio di concorrenza non è violato se vengono a mancare i requisiti minimi perché la concorrenza sia davvero tale. Ciò significa che i servizi pubblici non devono avere quale caratteristica intrinseca margini di profitto accettabili per un'ordinaria attività d'impresa. In tale sfera di ragionamento subentra in molte

¹ Giova rammentare che l'impianto giuridico italiano non è a giurisprudenza cumulativa, come il caso del *common law*. Nonostante ciò, la limitata casistica e la dimensione sovranazionale della disciplina impone scelte amministrative e giurisprudenziali che sono fortemente orientate sulle sentenze precedenti

sentenze la definizione civilistica di impresa, quale organizzazione di persone e mezzi orientata verso un fine rappresentato dal profitto economico. Tradotta in ambito economico, l'istanza si realizza quando i ricavi più che compensano i costi. In estrema sintesi, non pare configurarsi violazione della concorrenza quando i margini di profitto appaiono trascurabili

- la proprietà degli impianti deve rimanere di proprietà pubblica e, sebbene posta in disponibilità dell'impresa che gestisce il servizio pubblico, deve permanere stabilmente e con la condizione di inalienabilità e non depauperamento straordinario nel patrimonio dell'ente pubblico.

Superata la legittimità del percorso, occorre approfondirne gli aspetti sostanziali. Nello specifico, occorre focalizzare l'attenzione sulla convenienza della gestione in house rispetto alla gestione in proprio. Tale valutazione non può prescindere da due aspetti fondamentali:

- la gestione economica e finanziaria misurata su valori contabili (ricavi, costi e profitti per la parte economica; entrate, uscite e sbilancio progressivo di cassa per la parte finanziaria)
- la gestione economica misurata sul costo opportunità, cioè su grandezze nascoste negli aspetti contabili (quali per mero esempio il numero di ore operative di un capo settore dedicate al servizio confrontate con il numero di ore del medesimo soggetto dedicate all'esercizio del controllo analogo).

2. PROSPETTIVE DI GESTIONE

2.1. CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE

Per un efficace dimensionamento delle prospettive economiche e finanziarie occorre definire le principali grandezze economiche del servizio.

I ricavi attivati nel 2009 a consuntivo sono stati pari a euro 113.000. Si interpreta tale grandezza come un dato e si espande nel triennio con il solo correttivo dell'applicazione del saggio di inflazione programmata ponderato con i tassi medi di rendimento alternativo dell'allocazione del capitale (prassi suggerita dalla principale letteratura di analisi revisionale del bilancio in periodi di distorsione numerica derivante da bassa inflazione programmata). La ratio di correzione è pari al 2,5% annuo cumulato.

I costi hanno avuto nel 2009 due nature:

- il personale, che per un numero di unità impiegate da giugno a settembre in numero medio di 11,5 (10 nei periodi di spalla e 13 nei periodi di punta), ha rappresentato un costo pari a euro 99.890
- la produzione dei biglietti parcheggio da acquistare presso ricevitorie e edicole, par a euro 10.500.

Da un confronto qualitativo con la stagione 2008 emergerebbe un utile d'impresa più elevato di quello riportato nel conto economico di cui alla seguente tavola 1. Un'analisi minimamente più approfondita fa attribuire la minor costo del personale tale risultato, pur essendo la numerosità uguale. Ciò discende evidentemente da una differente struttura dei contratti di lavoro posta in essere dalla società esterna, sulla quale sarebbe opportuno un approfondimento per una diagnosi più specifica.

TAVOLA 1. CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE

	2009	2010	2011
A) Valore della produzione	113.000	115.825	118.721
Ricavi di vendita	113.000	115.825	118.721
Altri Ricavi			
B) Costi della produzione	110.390	113.150	115.978
Personale	99.890	102.387	104.947
Altri costi (stampa biglietti)	10.500	10.763	11.032
A-B	2.610	2.675	2.742
(A-B)/R	2,31%	2,31%	2,31%

Dai risultati proposti emerge una situazione equilibrata fra ricavi e costi ed una bassa redditività, pari al 2,31% (rapporto fra profitti e ricavi espresso in percentuale). Tale dato fornisce una ragionevole sicurezza intorno alla non violazione del principio di concorrenza nell'affidamento in

house, dato che le imprese commerciali nel settore specifico operano con marginalità variabili fra il 14 e il 17%.

2.2. ANALISI PER COSTO OPPORTUNITÀ

Come noto, la valutazione di un servizio pubblico, sebbene economicamente rilevante, non può esaurirsi con la sfera quantitativa, poiché le decisioni di una Amministrazione Pubblica non dipendono da funzioni obiettivo nelle quali il profitto è una variabile determinante, bensì da elementi di equilibrio economico – finanziario e di sviluppo sociale ed economico localizzato (compiti peraltro che ai sensi del TUEL appaiono di inequivocabile e quasi esclusiva competenza dell'Amministrazione Locale).

Ciò detto, appare opportuno accostare alla diagnosi quantitativa una serie di valutazioni più qualitative sulle variabili sociali.

E' in primo luogo rilevante notare che l'attivazione occupazionale è generosa. Un organico di 13 unità per un unico servizio è una dimensione non marginale, anche in un'economia locale non afflitta da particolari problemi di occupazione sotto il profilo numerico. Inoltre, il fatto che il costo del personale rappresenti oltre il 90% dei ricavi fornisce indicazioni illuminanti intorno alla natura pubblicistica del servizio.

In secondo luogo, ragionando in una logica d'impresa e se l'interesse fosse di aumentare la redditività del servizio, occorrerebbe agire sulla leva tecnologica. Segmentando l'analisi quantitativa emerge il dato secondo il quale le aree con installazione a parcometri sono redditizie e quelle con assistenza di personale dipendente in perdita, con compensazione interna fra i due segmenti di offerta rappresentata dalla precedente tavola 1. Sotto il profilo d'impresa apparrebbe più equilibrata una concezione del servizio basato su

- 6 unità lavorative e comunque una dotazione non inferiore a 5 per non intaccare il principio della partecipazione collettiva alla produzione di un servizio pubblico
- l'incremento dei parcometri, investimento che spetterebbe all'Amministrazione Pubblica (per il principio della separazione fra proprietà della rete e gestione del servizio di cui alla già citata sentenza 11.01.2005 "Stadt Halle" della Corte di Giustizia).

I risultati stimabili per tale contesto appaiono rappresentabili come da tavola 2 seguente. Il buon risultato in termini economici appare comunque ancora non soddisfacente per la violazione del principio di concorrenza, poiché l'investimento sui parcometri entra nel patrimonio pubblico e quindi diviene estraneo alle logiche aziendali di ammortamento del capitale immobilizzato e dei conseguenti recuperi di efficienza di periodo medio e lungo.

TAVOLA 2. STIMA DELLO SCENARIO CON INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA

	2009	2010	2011
A) Valore della produzione	113.000	115.825	118.721
Ricavi di vendita	113.000	115.825	118.721
Altri Ricavi			
B) Costi della produzione	82.445	83.831	85.252
Personale	49.945	51.194	52.473
Altri costi (stampa biglietti)	5.500	5.638	5.778
Leasing Finanziario			
Parcometri	27.000	27.000	27.000
A-B	30.555	31.994	33.469
(A-B)/R	27,04	27,62	28,19

CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA

- Comune di Villasimius, di seguito denominato "Comune"; e
- "Villasimius s.r.l.", di seguito denominata "Società"

PREMESSO

- che la Società, costituita, con atto del notaio Dr. Vittorio Loriga in data _____ (rep. Nr. ____), ai sensi degli artt. 2463/1° c.c. e 113, comma 5, lettera c) del D.lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i. costituisce emanazione organica del Comune di Villasimius, ha per oggetto, tra l'altro, la gestione di tutti i servizi connessi con la circolazione stradale (gestione dei parcheggi a pagamento), nonché tutte le attività necessarie per perseguire lo scopo sociale meglio specificate nello statuto sociale della società;

- che il presente contratto di servizio ha lo scopo di regolamentare l'affidamento del servizio predetto fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di Villasimius e la Società al fine di garantire l'autonomia della stessa ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione comunale.

Tutto ciò premesso si stipula e conviene quanto segue:

TITOLO I

Art.1 – Premessa

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto della convenzione

1. Il presente contratto di servizio disciplina i rapporti- ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, e delle altre norme vigenti in materia, nonché dello Statuto del Comune di Villasimius – tra il Comune di Villasimius e la Società inerenti alla disciplina della gestione dei parcheggi a pagamento.

2. Il servizio consiste:

- in tutte le attività relative alla gestione dei parcheggi a pagamento istituiti stagionalmente, dei servizi igienici in spiaggia nonché sul posizionamento e rimozione delle transenne nei varchi d'accesso della z.t.l.;

- tutte le attività connesse, accessorie e complementari ai servizi di cui sopra comprese le funzioni autorizzatorie;

3. Tutte le prestazioni oggetto del presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto Servizio Pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate;

TITOLO II

Art. 3- Rapporti giuridici e finanziari relativi allo svolgimento del servizio.

1. La Società assume l'obbligo di conservazione e buona gestione delle somme riscosse e non ancora riversate. Tali somme pertanto non potranno essere impiegate dalla Società in contratti di investimento a capitale non garantito.

2. La Società ha facoltà di utilizzare terzi per le singole attività connesse alla gestione delle attività quali stampa dei tagliandi (gratta e sosta), senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di compensi oltre a quelli previsti...

3. La Società assume la gestione dei suddetti servizi uniformando la propria attività ai seguenti principi:

a) esercizio delle funzioni in modo autonomo, tenuto conto delle risorse disponibili, nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Comune e secondo le disposizioni del presente contratto, delle convenzioni attuative, dei regolamenti comunali e di contabilità, delle entrate e dei tributi.

b) responsabilità della gestione dei fondi e dei beni affidati alla Società secondo le leggi vigenti in materia;

c) assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti;

d) obbligo a rendere il conto delle operazioni eseguite nelle forme e secondo le modalità previste dalla vigente legislazione e dalle disposizioni comunali.

TITOLO III

Art. 4 – Organizzazione del servizio.

1. La Società organizzerà i servizi di gestione dei parcheggi a pagamento secondo le disposizioni di legge in materia ed i relativi regolamenti e tariffe adottati del Comune.

Art. 5 – Obblighi della Società.

1. La Società mantiene sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio delle attività ad essa affidate.

2. La società si impegna ad esercitare le attività oggetto del presente contratto disponendo di personale professionalmente idoneo ad organizzare la propria struttura e le attività connesse e strumentali allo svolgimento dei servizi in modo efficiente e coordinato nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Comune.

3. La Società rimane unica responsabile, nei confronti del Comune, per l'esatta e puntuale esecuzione delle attività affidatele.

4. La società, ai fini del controllo analogo di cui all'art.10 dello statuto, si impegna a trasmettere semestralmente al comune una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione e, più in generale, sull'attività posta in essere e sui risultati dalla stessa prodotti rispetto agli obiettivi programmatici fissati dall'Ente.

Art. 7 -Vigilanza del Comune.

1. Il Comune ha potestà di vigilanza e controllo sulle attività svolte dalla Società in esecuzione del presente contratto di servizio e dello Statuto del Comune. A tale fine il Comune potrà verificare in ogni momento l'andamento delle attività da espletare nella gestione del servizio.

2. La Società dovrà fornire al Comune ogni possibile assistenza al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo.

Art. 8 – Obblighi del Comune

1. Il Comune si impegna a cooperare con la Società adottando tempestivamente tutti i provvedimenti e ponendo in essere tutti gli adempimenti che rientrano nelle proprie competenze al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.

2. Fermo restando quanto indicato per ciascuno servizio negli articoli che precedono, l'obbligo di cooperazione consiste in particolare:

a. nel mettere a disposizione della Società le aree da sottoporre a parcheggi a pagamento dotate della necessaria segnaletica.

b. nel garantire la tempestiva comunicazione e trasmissione di atti assunti dall'Amministrazione Comunale che possono essere rilevanti al fine dell'espletamento dei servizi affidati;

d. nella collaborazione da parte degli uffici comunali i quali sono tenuti ad informare con congruo anticipo la Società in merito ad eventuali modifiche ai Regolamenti applicabili ai servizi gestiti.

e. nella promozione del coordinamento fra la Società e gli organi e/o strutture comunali per fatti che possono incidere sui servizi svolti dalla Società;

Art. 9- Divieto di cessione e subappalto del servizio.

1. E' vietato al concessionario cedere o subappaltare il contratto. É nulla la cessione del contratto a terzi.

TITOLO IV

Art. 10 – Tutela della privacy.

.Le parti si impegnano a mantenere le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati secondo quanto previsto dal D.L.gvo 196/2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11 – Durata del contratto.

Il presente contratto decorre dalla stipula del presente fino al 31.12.2012.

Art. 12 -Riscatto

1. Il Comune può riscattare ai sensi del presente contratto il servizio di gestione in oggetto prima della scadenza di cui all'art.13 qualora ciò si renda necessario per tutelare l'interesse pubblico alla corretta gestione del servizio.

2. Il riscatto comporta la restituzione al Comune, ovvero al soggetto da esso indicato, dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio pubblico, previa corresponsione di una somma di denaro, calcolata ai sensi dell'art. 24 comma 4 lett. a), b) e c) del R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578 e dell'art. 13 D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902. In relazione alla previsione di cui alla lettera c) della disposizione sopra richiamata si intende che il numero di anni da calcolare sia pari al numero di anni mancanti alla scadenza del termine di affidamento del servizio come stabilito all'art. 3.

3. I beni di cui al comma che precede dovranno essere in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, salvo il degrado per il normale deperimento d'uso.

4. La società assicura in ogni caso la continuità nella gestione del servizio ad essa affidato, espletando quest'ultimo, nel rispetto del presente contratto, anche in caso di riscatto, sino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

Art. 13 -Inadempienze.

1. Il Comune, in caso di violazione degli obblighi del presente contratto, contesta alla Società con atto formale le inadempienze riscontrate intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento. La Società può presentare le proprie giustificazioni entro 20 giorni dal ricevimento della contestazione.

2. Sulla base delle giustificazioni fornite, il Comune può decidere di accoglierle o di intraprendere una controversia.

Art.14 – Controversie

1. Eventuali controversie che potessero sorgere tra Comune e Società anche inerenti la interpretazione e la applicazione del presente contratto, sono demandate all'autorità giudiziaria competente.

Art.15 – Disposizioni transitorie e finali.

1. Le spese tutte dipendenti, nessuna esclusa, relativa alla stipula e alla registrazione del presente contratto sono a totale carico del Comune.

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

SERVIZIO	ENTRATE DA SERVIZIO	ENTRATE DA TRASFERIMENTI	TOTALE ENTRATE	COSTO PERSONALE (Comprese spese generali)	COSTI MATERIALI	TOTALE USCITE	UTILE PREVISTO	PERSONALE IMPIEGATO
GESTIONE PARCHEGGI	120.000,00	0,00		88.791,00	12.500,00			13 Unità X 3 mesi
SERVIZI IGIENICI	100,00	0,00		4.440,00	500,00			2 Unità X 2,5 mesi
ASSISTENZA LOGISTICA ZTL	0,00	4.000,00		7.769,00	500,00			2Unità X 3 mesi
	120.100,00	4.000,00	124.100,00	101.000,00	13.500,00	114.500,00	9.600,00	

PARCHEGGI A PAGAMENTO COMUNE DI VILLASIMIUS

AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ
VILLASIMIUS SRL.
NOTE SULLA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E
FINANZIARIA

MARZO 2010

INDICE

0. SCOPO	3
1. VALUTAZIONE ECONOMICA DEL SERVIZIO	4
1.1. CENNI SULL'IN HOUSE PROVIDING	4
1.2. L'ADERENZA DEL CASO IN ESAME	4
2. PROSPETTIVE DI GESTIONE	6
2.1. CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE	6
2.2. ANALISI PER COSTO OPPORTUNITÀ	7

0. SCOPO

Questo documento ha natura tattica e mira a tradurre in ambito operativo (l'effettiva gestione dei parcheggi a pagamento nel territorio del Comune di Villasimius da parte della società in house Villasimius srl) un'istanza politica.

Il Comune di Villasimius ha deciso di dotarsi di questo documento al fine di mostrare la convenienza economica e finanziaria dell'affidamento in house piuttosto che il mantenimento della gestione in proprio. Rientrando nella sfera pubblicistica (Villasimius srl ha capitale pubblico e il Comune di Villasimius è un Ente Pubblico), le valutazioni proposte in questa sede avranno sia valenza quantitativa (necessaria sia per una corretta gestione pubblica che per la redditività privata) che qualitativa (necessaria per la sfera pubblicistica, che richiede comunque una valutazione integrata da costi e benefici sociali delle scelte).

1. VALUTAZIONE ECONOMICA DEL SERVIZIO

1.1. CENNI SULL'IN HOUSE PROVIDING

L'articolo 113 comma 5 del decreto legislativo 267/2000, come sostituito dal d.l. 269/2003, elenca le possibilità di gestione dei servizi pubblici in forma esternalizzata. I casi in esame sono tre:

- l'affidamento in gara ad evidenza pubblica
- le società miste con procedura ad evidenza pubblica per la selezione del partner privato
- le società *in house providing* dotate di controllo analogo.

Gran parte della dottrina tende ad interpretare la società *in house providing* (o più semplicemente società *in house*) come una deroga al principio dell'evidenza pubblica. In quest'ottica, essendo la deroga un istituto eventuale e non strutturale, occorre definirne i confini. Essi sono reperibili nella giurisprudenza che deriva dalla Corte di Giustizia, con particolare riguardo alle sentenze che maggiormente hanno, negli ultimi anni, orientato le decisioni e la stessa giurisprudenza¹ successiva:

- sentenza 18.11.1999 C-107/98 "caso Teckal"
- sentenza 11.01.2005 "Stadt Halle"
- sentenza 13.10.2005 C-458/03 "Parking Brixen"
- sentenza 10.11. 2005 C-29/04 "Modling".

In generale emergono tre principi fondamentali, che si configurano come elementi necessari per il regolare affidamento in house:

- il capitale sociale deve essere interamente pubblico
- la gestione deve essere caratterizzata da un controllo analogo a quello esercitato all'interno della pubblica amministrazione sui settori ed i servizi
- la quasi esclusività delle prestazioni, secondo cui la società in house deve realizzare la parte più importante dell'attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

1.2. L'ADERENZA DEL CASO IN ESAME

Appare opportuno ricordare che le sentenze della Corte di Giustizia di cui alla sezione precedente si riferiscono a casi in cui al giudice fu chiesto di esprimersi intorno a presunte violazioni delle norme comunitarie in materia di tutela della concorrenza, con particolare riguardo ai principi di non discriminazione, di libertà nelle prestazioni di servizi pubblici e di libera concorrenza (Tratt. CE artt. 12, 43, 49, 86). Nel caso in esame la previsione normativa più rilevante appare essere quella contenuta nell'articolo 86 comma 2 del Trattato CE, che sancisce l'obbligo di tutela della concorrenza per le

¹ Giova rammentare che l'impianto giuridico italiano non è a giurisprudenza cumulativa, come il caso del *common law*. Nonostante ciò, la limitata casistica e la dimensione sovranazionale della disciplina impone scelte amministrative e giurisprudenziali che sono fortemente orientate sulle sentenze precedenti

imprese che esercitano servizi pubblici commerciali. Sull'interpretazione della lettera della norma per decenni la giurisprudenza è apparsa marginale, a causa dello scarso numero di casi da trattare. La riforma della Pubblica Amministrazione in molti Stati Membri e in particolare il decreto legislativo 267/2000 (Testo Unico degli EELL) hanno però provveduto a fornire materia giurisprudenziale, nel momento in cui hanno inserito forme di esternalizzazione di servizi che rispondono al contemporaneo requisito di essere economicamente rilevanti e di rivolgersi alla generalità dell'utenza. Ad oggi la proficua accumulazione della giurisprudenza e la generosa dottrina hanno contribuito a chiarire con sufficiente precisione il quadro della problematica. Gli elementi salienti utili al caso in esame appaiono due:

- il principio di concorrenza non è violato se vengono a mancare i requisiti minimi perché la concorrenza sia davvero tale. Ciò significa che i servizi pubblici non devono avere quale caratteristica intrinseca margini di profitto accettabili per un'ordinaria attività d'impresa. In tale sfera di ragionamento subentra in molte sentenze la definizione civilistica di impresa, quale organizzazione di persone e mezzi orientata verso un fine rappresentato dal profitto economico. Tradotta in ambito economico, l'istanza si realizza quando i ricavi più che compensano i costi. In estrema sintesi, non pare configurarsi violazione della concorrenza quando i margini di profitto appaiono trascurabili
- la proprietà degli impianti deve rimanere di proprietà pubblica e, sebbene posta in disponibilità dell'impresa che gestisce il servizio pubblico, deve permanere stabilmente e con la condizione di inalienabilità e non depauperamento straordinario nel patrimonio dell'ente pubblico.

Superata la legittimità del percorso, occorre approfondirne gli aspetti sostanziali. Nello specifico, occorre focalizzare l'attenzione sulla convenienza della gestione in house rispetto alla gestione in proprio. Tale valutazione non può prescindere da due aspetti fondamentali:

- la gestione economica e finanziaria misurata su valori contabili (ricavi, costi e profitti per la parte economica; entrate, uscite e sbilancio progressivo di cassa per la parte finanziaria)
- la gestione economica misurata sul costo opportunità, cioè su grandezze nascoste negli aspetti contabili (quali per mero esempio il numero di ore operative di un capo settore dedicate al servizio confrontate con il numero di ore del medesimo soggetto dedicate all'esercizio del controllo analogo).

2. PROSPETTIVE DI GESTIONE

2.1. CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE

Per un efficace dimensionamento delle prospettive economiche e finanziarie occorre definire le principali grandezze economiche del servizio.

I ricavi attivati nel 2009 a consuntivo sono stati pari a euro 113.000. Si interpreta tale grandezza come un dato e si espande nel triennio con il solo correttivo dell'applicazione del saggio di inflazione programmata ponderato con i tassi medi di rendimento alternativo dell'allocazione del capitale (prassi suggerita dalla principale letteratura di analisi revisionale del bilancio in periodi di distorsione numerica derivante da bassa inflazione programmata). La ratio di correzione è pari al 2,5% annuo cumulato.

I costi hanno avuto nel 2009 due nature:

- il personale, che per un numero di unità impiegate da giugno a settembre in numero medio di 11,5 (10 nei periodi di spalla e 13 nei periodi di punta), ha rappresentato un costo pari a euro 99.890
- la produzione dei biglietti parcheggio da acquistare presso ricevitorie e edicole, par a euro 10.500.

Da un confronto qualitativo con la stagione 2008 emergerebbe un utile d'impresa più elevato di quello riportato nel conto economico di cui alla seguente tavola 1. Un'analisi minimamente più approfondita fa attribuire la minor costo del personale tale risultato, pur essendo la numerosità uguale. Ciò discende evidentemente da una differente struttura dei contratti di lavoro posta in essere dalla società esterna, sulla quale sarebbe opportuno un approfondimento per una diagnosi più specifica.

TAVOLA 1. CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE

	2009	2010	2011
A) Valore della produzione	113.000	115.825	118.721
Ricavi di vendita	113.000	115.825	118.721
Altri Ricavi			
B) Costi della produzione	110.390	113.150	115.978
Personale	99.890	102.387	104.947
Altri costi (stampa biglietti)	10.500	10.763	11.032
A-B	2.610	2.675	2.742
(A-B)/R	2,31%	2,31%	2,31%

Dai risultati proposti emerge una situazione equilibrata fra ricavi e costi ed una bassa redditività, pari al 2,31% (rapporto fra profitti e ricavi espresso in percentuale). Tale dato fornisce una ragionevole sicurezza intorno alla non violazione del principio di concorrenza nell'affidamento in house, dato che le imprese commerciali nel settore specifico operano con marginalità variabili fra il 14 e il 17%.

2.2. ANALISI PER COSTO OPPORTUNITÀ

Come noto, la valutazione di un servizio pubblico, sebbene economicamente rilevante, non può esaurirsi con la sfera quantitativa, poiché le decisioni di una Amministrazione Pubblica non dipendono da funzioni obiettivo nelle quali il profitto è una variabile determinante, bensì da elementi di equilibrio economico – finanziario e di sviluppo sociale ed economico localizzato (compiti peraltro che ai sensi del TUEL appaiono di inequivocabile e quasi esclusiva competenza dell'Amministrazione Locale).

Ciò detto, appare opportuno accostare alla diagnosi quantitativa una serie di valutazioni più qualitative sulle variabili sociali.

E' in primo luogo rilevante notare che l'attivazione occupazionale è generosa. Un organico di 13 unità per un unico servizio è una dimensione non marginale, anche in un'economia locale non afflitta da particolari problemi di occupazione sotto il profilo numerico. Inoltre, il fatto che il costo del personale rappresenti oltre il 90% dei ricavi fornisce indicazioni illuminanti intorno alla natura pubblicistica del servizio.

In secondo luogo, ragionando in una logica d'impresa e se l'interesse fosse di aumentare la redditività del servizio, occorrerebbe agire sulla leva tecnologica. Segmentando l'analisi quantitativa emerge il dato secondo il quale le aree con installazione a parcometri sono redditizie e quelle con assistenza di personale dipendente in perdita, con compensazione interna fra i due segmenti di offerta rappresentata dalla precedente tavola 1. Sotto il profilo d'impresa apparrebbe più equilibrata una concezione del servizio basata su

- 6 unità lavorative e comunque una dotazione non inferiore a 5 per non intaccare il principio della partecipazione collettiva alla produzione di un servizio pubblico
- l'incremento dei parcometri, investimento che spetterebbe all'Amministrazione Pubblica (per il principio della separazione fra proprietà della rete e gestione del servizio di cui alla già citata sentenza 11.01.2005 "Stadt Halle" della Corte di Giustizia).

I risultati stimabili per tale contesto appaiono rappresentabili come da tavola 2 seguente. Il buon risultato in termini economici appare comunque ancora non soddisfacente per la violazione del principio di concorrenza, poiché l'investimento sui parcometri entra nel patrimonio pubblico e quindi diviene estraneo alle logiche aziendali di ammortamento del capitale immobilizzato e dei conseguenti recuperi di efficienza di periodo medio e lungo.

TAVOLA 2. STIMA DELLO SCENARIO CON INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA

	2009	2010	2011
A) Valore della produzione	113.000	115.825	118.721
Ricavi di vendita	113.000	115.825	118.721
Altri Ricavi			
B) Costi della produzione	82.445	83.831	85.252
Personale	49.945	51.194	52.473
Altri costi (stampa biglietti)	5.500	5.638	5.778
Leasing Finanziario			
Parcometri	27.000	27.000	27.000
A-B	30.555	31.994	33.469
(A-B)/R	27,04	27,62	28,19

CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA

- Comune di Villasimius, di seguito denominato "Comune"; e
- "Villasimius s.r.l.", di seguito denominata "Società"

PREMESSO

- che la Società, costituita, con atto del notaio Dr. Vittorio Loriga in data _____ (rep. Nr. ____), ai sensi degli artt. 2463/1° c.c. e 113, comma 5, lettera c) del D.lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i. costituisce emanazione organica del Comune di Villasimius, ha per oggetto, tra l'altro, la gestione di tutti i servizi connessi con la circolazione stradale (gestione dei parcheggi a pagamento), nonché tutte le attività necessarie per perseguire lo scopo sociale meglio specificate nello statuto sociale della società;
- che il presente contratto di servizio ha lo scopo di regolamentare l'affidamento del servizio predetto fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di Villasimius e la Società al fine di garantire l'autonomia della stessa ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione comunale.

Tutto ciò premesso si stipula e conviene quanto segue:

TITOLO I

Art.1 – Premessa

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto della convenzione

1. Il presente contratto di servizio disciplina i rapporti- ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, e delle altre norme vigenti in materia, nonché dello Statuto del Comune di Villasimius – tra il Comune di Villasimius e la Società inerenti alla disciplina della gestione dei parcheggi a pagamento.

2. Il servizio consiste:

- in tutte le attività relative alla gestione dei parcheggi a pagamento istituiti stagionalmente, dei servizi igienici in spiaggia nonché sul posizionamento e rimozione delle transenne nei varchi d'accesso della z.t.l.;
- tutte le attività connesse, accessorie e complementari ai servizi di cui sopra comprese le funzioni autorizzatorie;

3. Tutte le prestazioni oggetto del presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto Servizio Pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate;

TITOLO II

Art. 3- Rapporti giuridici e finanziari relativi allo svolgimento del servizio.

1. La Società assume l'obbligo di conservazione e buona gestione delle somme riscosse e non ancora riversate. Tali somme pertanto non potranno essere impiegate dalla Società in contratti di investimento a capitale non garantito.

2. La Società ha facoltà di utilizzare terzi per le singole attività connesse alla gestione delle attività quali stampa dei tagliandi (gratta e sosta), senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di compensi oltre a quelli previsti...

3. La Società assume la gestione dei suddetti servizi uniformando la propria attività ai seguenti principi:

- a) esercizio delle funzioni in modo autonomo, tenuto conto delle risorse disponibili, nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Comune e secondo le disposizioni del presente contratto, delle convenzioni attuative, dei regolamenti comunali e di contabilità, delle entrate e dei tributi.
- b) responsabilità della gestione dei fondi e dei beni affidati alla Società secondo le leggi vigenti in materia;
- c) assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti;
- d) obbligo a rendere il conto delle operazioni eseguite nelle forme e secondo le modalità previste dalla vigente legislazione e dalle disposizioni comunali.

TITOLO III

Art. 4 – Organizzazione del servizio.

1. La Società organizzerà i servizi di gestione dei parcheggi a pagamento secondo le disposizioni di legge in materia ed i relativi regolamenti e tariffe adottati del Comune.

Art. 5 – Obblighi della Società.

1. La Società mantiene sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio delle attività ad essa affidate.

2. La società si impegna ad esercitare le attività oggetto del presente contratto disponendo di personale professionalmente idoneo ad organizzare la propria struttura e le attività connesse e strumentali allo svolgimento dei servizi in modo efficiente e coordinato nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Comune.

3. La Società rimane unica responsabile, nei confronti del Comune, per l'esatta e puntuale esecuzione delle attività affidate.

4. La società, ai fini del controllo analogo di cui all'art.10 dello statuto, si impegna a trasmettere semestralmente al comune una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione e, più in generale, sull'attività posta in essere e sui risultati dalla stessa prodotti rispetto agli obiettivi programmatici fissati dall'Ente.

Art. 7 -Vigilanza del Comune.

1. Il Comune ha potestà di vigilanza e controllo sulle attività svolte dalla Società in esecuzione del presente contratto di servizio e dello Statuto del Comune. A tale fine il Comune potrà verificare in ogni momento l'andamento delle attività da espletare nella gestione del servizio.

2. La Società dovrà fornire al Comune ogni possibile assistenza al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo.

Art. 8 – Obblighi del Comune

1. Il Comune si impegna a cooperare con la Società adottando tempestivamente tutti i provvedimenti e ponendo in essere tutti gli adempimenti che rientrano nelle proprie competenze al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.

2. Fermo restando quanto indicato per ciascuno servizio negli articoli che precedono, l'obbligo di cooperazione consiste in particolare:

a. nel mettere a disposizione della Società le aree da sottoporre a parcheggi a pagamento dotate della necessaria segnaletica.

b. nel garantire la tempestiva comunicazione e trasmissione di atti assunti dall'Amministrazione Comunale che possono essere rilevanti al fine dell'espletamento dei servizi affidati;

d. nella collaborazione da parte degli uffici comunali i quali sono tenuti ad informare con congruo anticipo la Società in merito ad eventuali modifiche ai Regolamenti applicabili ai servizi gestiti.

e. nella promozione del coordinamento fra la Società e gli organi e/o strutture comunali per fatti che possono incidere sui servizi svolti dalla Società;

Art. 9- Divieto di cessione e subappalto del servizio.

1. E' vietato al concessionario cedere o subappaltare il contratto. É nulla la cessione del contratto a terzi.

TITOLO IV

Art. 10 – Tutela della privacy.

.Le parti si impegnano a mantenere le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati secondo quanto previsto dal D.L.gvo 196/2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11 – Durata del contratto.

Il presente contratto decorre dalla stipula del presente fino al 31.12.2012.

Art. 12 -Riscatto

1. Il Comune può riscattare ai sensi del presente contratto il servizio di gestione in oggetto prima della scadenza di cui all'art.13 qualora ciò si renda necessario per tutelare l'interesse pubblico alla corretta gestione del servizio.

2. Il riscatto comporta la restituzione al Comune, ovvero al soggetto da esso indicato, dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio pubblico, previa corresponsione di una somma di denaro, calcolata ai sensi dell'art. 24 comma 4 lett. a), b) e c) del R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578 e dell'art. 13 D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902. In relazione alla previsione di cui alla lettera c) della disposizione sopra richiamata si intende che il numero di anni da calcolare sia pari al numero di anni mancanti alla scadenza del termine di affidamento del servizio come stabilito all'art. 3.

3. I beni di cui al comma che precede dovranno essere in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, salvo il degrado per il normale deperimento d'uso.

4. La società assicura in ogni caso la continuità nella gestione del servizio ad essa affidato, espletando quest'ultimo, nel rispetto del presente contratto, anche in caso di riscatto, sino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

Art. 13 -Inadempienze.

1. Il Comune, in caso di violazione degli obblighi del presente contratto, contesta alla Società con atto formale le inadempienze riscontrate intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento. La Società può presentare le proprie giustificazioni entro 20 giorni dal ricevimento della contestazione.

2. Sulla base delle giustificazioni fornite, il Comune può decidere di accoglierle o di intraprendere una controversia.

Art.14 – Controversie

1. Eventuali controversie che potessero sorgere tra Comune e Società anche inerenti la interpretazione e la applicazione del presente contratto, sono demandate all'autorità giudiziaria competente.

Art.15 – Disposizioni transitorie e finali.

1. Le spese tutte dipendenti, nessuna esclusa, relativa alla stipula e alla registrazione del presente contratto sono a totale carico del Comune.